



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 12845 e altri

Delibera n. 1598/2024

Il Consiglio nella seduta del 05.11.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

richiamata la delibera consiliare n. 1204 del 22/07/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 17/09/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 posto di Vice presidente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
EPICOCO ANNAMARIA	VPS	CGT I GRADO BARI	227	VPS
DI CAPRIO VINCENZO	VPS	CGT I GRADO CASERTA	54	VPS NON AMMESSO
MEMMO ANDREA	VPS	CGT I GRADO LECCE	245	VPS NON AMMESSA
VIGORITA CELESTE	VPS	CGT I GRADO BARI	142	VPS NON AMMESSA

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

rilevato che, essendo titolare attualmente di due applicazioni esterne e una interna, la candidata **Vigorita Celeste** risulta aver già raggiunto il limite massimo di tre applicazioni in via non esclusiva stabilito dalla Risoluzione 7/2015 e, pertanto, non può essere ammessa alle valutazioni;

rilevato che, essendo titolare attualmente di due applicazioni esterne e una interna, la candidata **Epicoco Annamaria** risulta aver già raggiunto il limite massimo di tre applicazioni in via non esclusiva stabilito dalla Risoluzione 7/2015 e, pertanto, non può essere ammessa alle valutazioni;

rilevato che l'istanza di applicazione del dott. **Di Caprio Vincenzo** risulta tardivamente proposta, in quanto depositata presso la Corte di appartenenza in data 10/10/2024 e dunque oltre il termine massimo di 20 giorni dalla pubblicazione del bando d'interpello (avvenuta in data 17/09/2024) per la presentazione delle domande di partecipazione e, che, pertanto il candidato non può essere ammesso alle valutazioni;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la **carica di VPS pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, viene applicato il seguente candidato: dott. **Memmo Andrea**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI, a decorrere dal 18/11/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
MEMMO ANDREA	VPS	CGT I GRADO LECCE



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1